

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1976

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1997

Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano
con la giustizia

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 10

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Dopo gli ampi consensi, nell'estate del 1992, in coincidenza del varo, col decreto cosiddetto «Scotti-Martelli» (decreto 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) della legislazione sull'uso processuale della collaborazione dei mafiosi, attualmente, in occasione della notevole quantità di collaborazioni, della mole delle dichiarazioni e delle contro-dichiarazioni, delle fughe di notizie dalle quali emergono complotti ideati e non realizzati, manovre destabilizzanti o presunte tali, da più parti si invoca la chiusura della stagione dei «collaboranti».

Tale stagione, attesa e sollecitata per anni dai magistrati maggiormente impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, è iniziata mentre l'offensiva mafiosa aveva raggiunto livelli insostenibili, allorchè ben pochi si sottraevano alla richiesta di misure eccezionali per contrastare i delitti più efferati; si è basata soprattutto - per lo meno sul piano legislativo - sulla restrizione dei benefici della «legge Gozzini» (legge 10 ottobre 1986, n. 663) per i condannati per reati mafiosi e sulla parallela concessione di sconti di pena, di trattamenti alternativi alla detenzione, cautelare e definitiva, e di benefici penitenziari assai ampi per chi sceglie la strada della collaborazione, unitamente all'applicazione di uno speciale programma di protezione, ulteriore rispetto alle misure di protezione ordinarie, esteso anche ai familiari; ha avuto degli esiti positivi che le polemiche attuali non devono far dimenticare: dall'apertura di piste investigative in passato inimmaginabili alle catture di latitanti eccellenti, che soltanto notizie provenienti dall'interno delle organizzazioni criminose, a forte struttura verticistica, erano in grado di provocare.

Oggi questa stagione mostra dei limiti, constatabili da chiunque e sottolineati, con

considerazioni che non si possono non condividere, nella relazione semestrale che all'inizio del mese di settembre 1996 il Ministro dell'interno ha depositato in Parlamento (*Doc. XCI*, n. 1), ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Si tratta di limiti derivanti, anzitutto, dalla quantità delle collaborazioni, e quindi dal parallelo impegno costituito dai relativi programmi di protezione (in base alla menzionata relazione, alla data del 30 giugno 1996 i «collaboranti» erano 1.244, cui si devono aggiungere i 5.000 familiari, sottoposti a tutela e ad assistenza), ma anche e soprattutto dalla qualità delle collaborazioni, non sempre spontanee, nè - in tutto o in parte - sincere, nè scevre dal fine di danneggiare altri, non soltanto processualmente, o di favorire esclusivamente il dichiarante.

2. Prendendo atto di tali limiti, questo disegno di legge intende introdurre nell'ordinamento alcune cautele che - in base alla esperienza maturata nei quattro anni dal 1992 ad oggi - appaiono indilazionabili. Si tratta di novità che, pur interessando testi legislativi differenti - il codice di procedura penale, le disposizioni sulle misure di prevenzione patrimoniali, ma soprattutto il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e quindi ulteriormente modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 - seguono un filo logico unitario, teso a contenere gli aspetti più fortemente «emergenziali» della normativa sui «collaboranti», nella prospettiva di conciliare una rinnovata lotta alla delinquenza di tipo mafioso, ben lontana dalla definitiva estinzione, con un graduale ritorno alla normalità, e in

particolare a disposizioni processuali e ordinamentali non eccezionali.

La prima impegnativa innovazione riguarda una delle norme di più frequente applicazione nelle decisioni giudiziarie: quella del comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale. È ben noto che la verifica dell'attendibilità del «collaborante» conosce un profilo intrinseco ed uno estrinseco. E mentre con il primo l'attenzione viene puntata sulle ragioni che lo hanno indotto a scegliere la strada del «pentimento», sulle aspettative del «pentito», sull'intima coerenza del racconto, sulla sua precisione e sulla conoscenza diretta, o soltanto per sentito dire, degli episodi che narra, il vaglio estrinseco va alla ricerca dei riscontri «esterni», in assenza dei quali la parola del collaborante è inidonea a costituire una prova in senso proprio. Un consolidato orientamento della Corte di cassazione (fra le altre, sezione IV, sentenza n. 8052 del 1° giugno 1990) e dei giudici di merito ammette che il riscontro «esterno» coincida con la parola di un altro collaborante; ed è un dato oggettivo che, con una certa frequenza, chi conduce le indagini fa affidamento su questa giurisprudenza, poichè costruire l'accusa sulle sole deposizioni dei «pentiti» e ritenersi appagati delle reciproche conferme è certamente meno dispendioso in termini di tempo e di energie rispetto a indagini faticose, basate su intercettazioni telefoniche e ambientali, *test* del DNA, appostamenti e studio dei flussi finanziari. E tuttavia non è rassicurante sul piano processuale, se è vero che la casistica della collaborazione conosce versioni concordate fra più pentiti al fine di ottenere la reciproca credibilità e i benefici a questa connessi.

Finora il giudice del dibattimento è stato l'arbitro unico di una attendibilità articolata in questo modo; ma il legislatore non può ulteriormente sottrarsi alla scelta se confermare una così ampia autonomia di valutazione del giudice, ovvero riscrivere la norma ed escludere che fra gli elementi di conferma della credibilità del pentito possano esservi in modo esclusivo altre deposizioni di collaboranti. Questo disegno di legge non

intende sminuire o eliminare la portata di tali deposizioni, allorchè, anche al fine di alleggerire la responsabilità decisionale del giudicante, ritiene improrogabile una modifica nella seconda direzione. Stabilire infatti, come fa il comma 3-*bis* dell'articolo 192 del codice di procedura penale che si intende introdurre con l'articolo 1 di questo articolato, che «gli altri elementi di prova non possono consistere esclusivamente nelle dichiarazioni rese da altro coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12», non significa disconoscere il contributo processuale delle collaborazioni; vuol dire, al contrario, puntare a una maggiore certezza nella ricostruzione dei fatti-reato oggetto del giudizio; vuol dire, quindi, convincere chi intende rendere dichiarazioni ai sensi del comma 3 dell'articolo 192 che la sua deposizione deve essere la più analitica e circostanziata possibile, e soprattutto che non si deve limitare al sentito dire, nè può confidare sull'assonanza con altre dichiarazioni di altri chiamanti in coreità: il suo valore e, di conseguenza, gli effetti in termini di benefici, sarà direttamente proporzionale alla quantità di dati oggettivi che verranno offerti all'attenzione del giudicante, e dunque alla possibilità di rintracciare riscontri esterni.

3. L'articolo 2 mira a ridimensionare il numero dei soggetti nei cui confronti è possibile adottare misure di protezione o lo speciale programma di protezione. Mentre oggi il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, fa riferimento ai delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, e cioè a tutti i delitti per i quali vi è l'obbligo dell'arresto in fragranza di reato, si ritiene opportuno circoscrivere l'area ai principali reati tipici della criminalità terroristica e mafiosa, con il rinvio all'elenco dei delitti contenuto nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale.

L'articolo 3 del disegno di legge affronta, con riferimento specifico alla posizione di coloro che chiedono e ottengono lo speciale

programma di protezione, un problema che si è posto in più di un'occasione nella celebrazione dei giudizi: quello relativo al soggetto che, citato a comparire nel dibattimento ai sensi dell'articolo 210 del codice di procedura penale, rifiuta di rendere l'esame avvalendosi della facoltà di non rispondere; dal combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'articolo 210 e dell'articolo 513 del codice di rito, come modificato dalla sentenza n. 254 del 1992 della Corte costituzionale, si ricava che deve darsi lettura degli interrogatori che il soggetto ha reso nel corso delle indagini preliminari, con successiva acquisizione al fascicolo del dibattimento, per la successiva valutazione del contenuto delle deposizioni ai sensi del comma 3 dell'articolo 192 dello stesso codice. Non è infrequente il caso che la decisione del giudice si basi esclusivamente sulle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da più coimputati del medesimo reato, o da più imputati in procedimenti connessi a norma dell'articolo 12 del citato codice, i quali nel dibattimento si avvalgono della facoltà di non rispondere: con effetti estremamente negativi per le parti del processo, e soprattutto per la difesa degli accusati, che di fatto sono privati della possibilità di articolare una linea difensiva completa nel momento in cui, attraverso l'esercizio del contraddittorio, hanno la possibilità di far emergere eventuali lacune e contraddizioni; ma con effetti negativi anche per il giudice, cui viene precluso l'esercizio dell'autonomo potere di verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni, e che è posto nella difficile condizione di decidere in base ad atti raccolti non in sua presenza, il cui contenuto spesso presenta smagliature e contrasti, in relazione a delitti di notevole gravità, la cui sanzione può giungere fino all'ergastolo.

In generale, può osservarsi che chi si avvale della facoltà di non rispondere esercita un diritto costituzionalmente tutelato: quello di difendersi in modo adeguato, anzitutto evitando di danneggiare sè stesso; un diritto che non trova limiti allorchè si chiama in correità, essendo spesso impossibile stabilire un confine netto fra dichiarazioni accusatorie di sè e dichiarazioni accusatorie che

coinvolgono terzi. Tuttavia, se la garanzia del divieto di ledere la propria posizione appare prioritaria anche rispetto alla esigenza di accertamento della verità processuale, il discorso appare porsi in termini differenti con riferimento alla posizione di chi, in virtù della propria collaborazione, si appresta a ricevere sia lo speciale programma di protezione, che rappresenta un impegno serio dello Stato nei suoi confronti, quanto a spesa e a impiego di personale, sia benefici più ampi rispetto a quelli riconosciuti dall'ordinamento penitenziario. Il presupposto per conseguire questi benefici è un atteggiamento di assoluta lealtà del collaborante nei confronti dello Stato e che passa necessariamente attraverso la franca ammissione delle proprie responsabilità; pretendere da chi si trova in queste condizioni la rinuncia ad avvalersi in dibattimento della facoltà di non rispondere non comporta la lesione del suo diritto di difesa, ma rappresenta lo sviluppo logico di un rapporto istituito fra chi fino a quel momento ha operato nel crimine e ha deciso di mutare rotta attraverso la collaborazione: è la dimostrazione, che passa attraverso la disponibilità della verifica del contraddittorio, di una condotta processuale priva di riserve mentali.

Queste ragioni spiegano perchè gli impegni che assumono per iscritto i collaboranti non possono non comprendere anche quello che l'articolo 3 del disegno di legge inserisce al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo la lettera a): «a-bis) a essere presenti nel dibattimento, al momento di rendere l'esame chiesto nei loro confronti ai sensi dell'articolo 210 del codice di procedura penale, senza potersi avvalere della facoltà di non rispondere;».

4. L'articolo 4 del disegno di legge completa la nuova formulazione delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, che disciplina gli obblighi di colui nei cui confronti viene applicato lo speciale programma di protezione. Dalle cronache re-

centi e meno recenti si evince il carattere non episodico e occasionale delle violazioni degli obblighi assunti - che talora sono consistite anche nella strumentalizzazione dei benefici ricevuti per commettere nuovi e più gravi delitti - e la conseguente necessità di un maggiore rigore formale e sostanziale, che non può non partire dalle norme. Riprendendo l'indicazione contenuta nella relazione semestrale del settembre 1996 del Ministro dell'interno, tesa a conferire «agli interventi in relazione ad eventuali violazioni di tali impegni una più spiccata valenza sanzionatoria e prevedendo anche, in alcuni casi, che la revoca del programma sia non più discrezionale, bensì automatica», si introduce l'espressa previsione che l'inosservanza degli impegni di cui al comma 3 del predetto articolo 12 provoca l'immediata revoca dello speciale programma di protezione, e si precisano le forme della revoca: provvede con decreto motivato la commissione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, su richiesta del procuratore della Repubblica presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione, ovvero del capo della polizia. La consapevolezza da parte del collaborante che ogni sua inottemperanza - che sia valutabile in quanto tale e quindi assuma caratteri di serietà - comporta automaticamente e senza ritardo la revoca della protezione dovrebbe indurre a evitare tanti comportamenti disinvolti seguiti finora.

Infine, si ritiene indispensabile, anche sulla base delle considerazioni contenute nella menzionata relazione del Ministro dell'interno, fissare un termine finale e improrogabile dello speciale programma di protezione, individuandolo in tre anni. Gli obiettivi di questa disposizione consistono:

a) nell'impedire che l'aumento continuo delle scelte di collaborazione renda impossibile alle Forze di polizia di garantire la sicurezza di chi ne ha effettiva necessità;

b) nell'affrancare il collaborante da quella che la predetta relazione chiama una «sorta di assistenzialismo statale, certamen-

te non prolungabile oltre un certo limite», dal momento che «oggi i programmi speciali di protezione sono sostanzialmente a tempo indeterminato»;

c) nello stimolare le autorità competenti, dato il limite ultimo insuperabile, alla pronta attuazione di tutte le incombenze collegate al programma, inclusi il cambiamento delle generalità e l'aiuto nel procurare una onesta attività lavorativa.

È ovvio che le esigenze di sicurezza collegate agli interrogatori nei dibattimenti potranno essere perseguite con le misure di protezione ordinarie, da avviare di volta in volta, sempre che nel frattempo non siano divenuti operativi i sistemi di videodeposizione: «il legislatore - ha sottolineato in proposito il Ministro dell'interno nella sua relazione, cui più volte si è rinviato - ha pensato alla speciale protezione come alternativa, del tutto eccezionale, a un sistema tutorio "ordinario", che invece, a oggi, non può dirsi che sia stato particolarmente incisivo».

Un aspetto di estrema importanza è costituito dalle reciproche connessioni, che finora hanno caratterizzato la «gestione» dei collaboratori, fra protezione e benefici processuali; l'autonomia di responsabilità e di decisione in ordine alla protezione, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, è stata emarginata dalla prassi, invalsa nelle indagini giudiziarie, di trattare contestualmente la protezione e i benefici. «Il funzionamento del sistema - si cita sempre la relazione del Ministro dell'interno - non sempre è stato ispirato da finalità tutorie e di recupero sociale, ma è stato spesso condizionato, invece, da logiche premiali e contrattuali. (...) Occorre (...) rivalutare e applicare le chiare indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella (...) sentenza n. 420 del 6 settembre 1995, secondo la quale spettano alla Commissione centrale e al capo della polizia competenze decisionali esclusive in tema di protezione, dovendo invece rimanere separati gli ambiti investigativi e processuali, nei quali è dominante la figura del pubblico ministero, da quelli della sicurezza che devono essere

riservati solo all'attività degli organi amministrativi».

Le norme che hanno maggiormente contribuito a privare l'autorità di pubblica sicurezza della sua sfera operativa sono quelle di cui al comma 4 dell'articolo 13 e all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, che consentono l'uscita dal carcere di colui che ha chiesto di collaborare, benchè sia ivi ristretto in custodia cautelare, ovvero in espiazione di pena; queste disposizioni hanno fatto sì che, contestualmente all'inizio della collaborazione, il soggetto avesse un primo tangibile segnale dell'atteggiamento premiale nei suoi confronti e che, lasciando il carcere, avesse immediata necessità della protezione, quasi sempre coincisa con l'applicazione dello speciale programma. È del tutto fondato, in questo quadro, l'appunto del Ministro dell'interno, secondo il quale «molto spesso (...) la sostanziale attività di "ratifica" delle proposte di definizione degli speciali programmi di protezione avanzate dalle procure della Repubblica ha rappresentato il frutto di scelte obbligate (...)».

Lo strumento per separare l'attività di indagine del pubblico ministero dagli impegni di protezione gravanti sugli organi amministrativi consiste, in base a questa proposta di legge, nel non consentire l'immediata uscita del collaborante, potenziale o attuale, dal circuito penitenziario. È quanto dispone l'articolo 5 del disegno di legge, allorchè abroga il comma 4 dell'articolo 13 e l'articolo 13-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991 n. 82. L'abrogazione di tali norme evita, peraltro, l'allarme e lo sconcerto diffusi nell'apprendere che soggetti che hanno ucciso, trafficato droga, estorto denaro, rapinato e, quindi, hanno conti in sospeso di entità non trascurabile con la giustizia, tornino in libertà per il solo fatto di dichiararsi «pentiti». È ovvio che la soluzione che si propone:

a) esige la realizzazione di circuiti penitenziari differenziati, al cui interno il collaborante abbia garanzie di sicurezza eguali,

se non superiori, a quelle derivanti dallo speciale programma di protezione;

b) non impedisce la revoca della custodia cautelare in carcere, ovvero la sua sostituzione con altre misure coercitive, se ricorrono le condizioni previste dagli articoli 299 e seguenti del codice di procedura penale, e comunque se sono cessate o attenuate le esigenze cautelari: alla valutazione da parte del giudice di tale affievolimento non sarà estraneo il peso della collaborazione.

5. Nell'ottica di confermare la convenienza della scelta della collaborazione, ma di non cancellare di fatto la sanzione per condotte gravemente illecite seguite nel passato, l'articolo 6 del disegno di legge definisce le modalità e i termini per fruire dei benefici dell'ordinamento penitenziario, attraverso la sostituzione dei commi 1 e 2 dell'articolo 13-*ter* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Si stabilisce, infatti, che per l'assegnazione al lavoro all'esterno, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alle misure alternative alla detenzione nei confronti delle persone cui è applicato lo speciale programma di protezione è necessario un provvedimento motivato che tenga conto del parere espresso dall'autorità che ha deliberato il programma, delle informazioni fornite dal pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione, e dei provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, dai quali è possibile ricavare elementi utili in ordine alla valutazione della collaborazione. Questi ultimi rappresentano lo strumento valutativo realmente decisivo, poichè la concessione dei premi per chi collabora non può prescindere da quell'accertamento della lealtà, della serietà e della sincerità del «pentito» che deriva dal vaglio di un giudice; rilevano non solo le sentenze divenute irrevocabili, ma - trattandosi di atti dai quali evincere elementi per una valutazione autonoma del magistrato di sorveglianza - anche le sentenze non ancora definitive, nonchè le ordinanze di custodia cautelare,

le ordinanze del tribunale del riesame e le sentenze in materia cautelare della Corte di cassazione.

I benefici in questione sono fruibili in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, mentre i limiti di pena stabiliti in via ordinaria dagli articoli 21, 30-*ter*, 47 e 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, oggi inesistenti per chi è sottoposto al programma di protezione, vanno mantenuti, pur se in misura più ampia rispetto al regime ordinario. Si stabilisce così - fermo restando quanto già osservato con riferimento ai circuiti penitenziari differenziati - che è necessaria:

a) l'espiazione di almeno un quarto della pena e comunque di non oltre tre anni per l'assegnazione al lavoro all'esterno;

b) l'espiazione di almeno cinque anni per l'assegnazione al lavoro all'esterno nei confronti dei condannati all'ergastolo;

c) l'espiazione di almeno un quinto della pena per la concessione dei permessi premio;

d) l'espiazione di almeno cinque anni per la concessione dei permessi premio nei confronti dei condannati all'ergastolo.

È inoltre necessario che la pena inflitta o la pena residua non superino i cinque anni, per l'affidamento in prova al servizio sociale.

L'articolo 7 del disegno di legge ha lo scopo di evitare che la scelta della collaborazione sia orientata non solo alla fruizione di benefici in ordine alla libertà personale e alla protezione di sé e della famiglia, ma anche al mantenimento dei profitti illecitamente conseguiti. Si stabilisce, infatti, attraverso l'introduzione, dopo il comma 4 dell'articolo 3-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, del comma 4-*bis*, che le misure di prevenzione patrimoniali si applicano anche nei confronti delle persone ammesse allo speciale programma di protezione, pur quando non ricorrono i presupposti per le misure di prevenzione personale, che di regola sono pregiudiziali rispetto a quelle patrimoniali.

6. Per comprendere il senso dell'ultimo articolo del disegno di legge - l'articolo 8 - che fissa un termine ultimo di operatività per la legislazione premiale, è necessario partire dalla considerazione che la normativa antimafia varata negli anni 1991-1992 costituisce una risposta ad una condizione di emergenza, e per questo non può non avere caratteri di temporaneità (la consapevolezza di ciò sta nella circostanza che lo stesso «decreto Scotti-Martelli» fissa la scadenza dell'operatività della disposizione di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354), a meno di non ritenere che l'emergenza coincida con il tempo ordinario. E se si può concordare con chi è convinto che oggi l'emergenza mafia non è finita, è certo che il ruolo centrale che nel giudizio penale ha assunto la delazione non può durare in eterno.

Sul piano istituzionale, la gestione della delazione appartiene al potere esecutivo per il tramite dei servizi segreti, e per questo è destinata a rimanere riservata e a collocarsi soltanto nella fase prodromica delle indagini, e non a far ruotare attorno a sé tutto il giudizio: se il regime dei pentiti dovesse durare indefinitamente si profila il grave rischio di trasformare la delazione in un vero e proprio sistema. Con effetti gravissimi: il potere giudiziario vedrebbe ancora più compromessa la propria posizione di terzietà e avrebbe in mano senza limiti - lo dimostrano a sufficienza le vicende odierne - un'arma pericolosa di pressione sull'esecutivo e, comunque, sul potere politico. L'esecutivo agirebbe in condizione di inferiorità, sottoposto al timore di continue rivelazioni e privato di una specifica e importante parte di responsabilità in tema di sicurezza pubblica. Il pubblico ministero, in particolare, si avvierebbe in modo ineluttabile sulla strada dell'esercizio discrezionale dell'azione penale, derivante dalla possibilità di contrattare una impunità di fatto del delinquente in cambio delle sue rivelazioni: ma se questo accadesse, il pubblico ministero assumerebbe decisioni di rilievo politico prima che giuridico - decisioni riguardanti i reati da perseguire e quelli da lasciare impuniti - senza che però, per le garan-

zie di indipendenza che sono connesse alla sua appartenenza all'ordine giudiziario, quelle scelte fossero sottoposte a valutazioni di ordine politico. E, qualora l'anomalia proseguisse nel tempo, il pubblico ministero dovrebbe scegliere se rinunciare a svolgere attività di polizia, o addirittura di servizi segreti, ovvero accettare il controllo del potere esecutivo e il reclutamento attraverso modalità politiche e quindi elettive: il che contrasta radicalmente con la tradizione costituzionale e processuale italiana ed è ben lontano dalle intenzioni dei firmatari di questo disegno di legge.

La fissazione di un termine ultimo, individuato simbolicamente nel compimento del decennio dalla data di entrata in vigore del «decreto Scotti-Martelli», ha lo scopo di chiarire che l'emergenza dovrà concludersi con il ritorno al regime ordinario. Ovviamente, nulla impedirà di prorogare il regime eccezionale, qualora la realtà fattuale, all'approssimarsi di quel termine, persuadesse di tale opportunità.

7. Con l'insieme delle norme che questo disegno di legge intende introdurre nell'ordinamento, considerate in una prospettiva dinamica, il soggetto che intende «pentirsi» è ben consapevole fin dall'inizio che non può ottenere immediatamente la libertà, che comunque può contare su un sistema di protezione e di tutela che valorizza circuiti penitenziari differenziati, salva la valu-

tazione delle esigenze cautelari, e quindi della sua pericolosità da parte del giudice competente, e che la sua parola necessita di un vaglio più rigoroso rispetto a quanto accade oggi, poichè ha bisogno di riscontri obiettivi, costituiti non soltanto dalla parola di uno o più collaboratori, ma da elementi di fatto che ha interesse, se la sua condotta è sincera e leale, ad indicare immediatamente. La collaborazione è più specificamente orientata alla persecuzione e all'accertamento dei reati più gravi, e in particolare di quelli mafiosi quanto a motivazione e a obiettivi, e deve tradursi nell'assunzione di una serie di impegni, fra i quali anche quello di essere presente ai dibattimenti nei quali viene chiesto il suo esame, e comunque di non avvalersi della facoltà di non rispondere all'interrogatorio; la mancata osservanza degli impegni sottoscritti all'inizio della collaborazione comporta la cessazione della protezione e la perdita dei benefici. La concessione di questi ultimi rileva soprattutto all'atto dell'esecuzione della pena, con limiti più ampi di fruibilità rispetto al regime ordinario, ma non può giungere al riconoscimento di un diritto di godimento sui beni, mobili o immobili, frutto della progressiva attività criminosa. Termini finali di operatività riguardano lo speciale programma di protezione e l'intera disciplina eccezionale sui «pentiti».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Gli altri elementi di prova non possono consistere esclusivamente nelle dichiarazioni rese da altro coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti delle persone esposte a grave e attuale pericolo per effetto della loro collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, relativamente ai delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) , del codice di procedura penale, possono essere adottate misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità, provvedendo, ove necessario, all'assistenza secondo le disposizioni di cui al presente capo».

Art. 3.

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) essere presenti nel dibattimento, al momento di rendere l'esame chiesto nei loro confronti ai sensi dell'articolo 210 del

codice di procedura penale, senza potersi avvalere della facoltà di non rispondere;».

Art. 4.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'inosservanza della disposizione di cui al comma 3 segue l'immediata revoca dello speciale programma di protezione.

3-ter. La revoca è disposta con decreto motivato dalla commissione di cui all'articolo 10, su richiesta del procuratore della Repubblica presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione, ovvero del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

3-quater. Lo speciale programma di protezione non può avere durata superiore a tre anni».

Art. 5.

1. Il comma 4 dell'articolo 13 e l'articolo 13-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono abrogati.

Art. 6.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nei confronti delle persone ammesse a speciale programma di protezione l'assegnazione al lavoro all'esterno, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono disposte con provvedimento

motivato, sentita l'autorità che ha deliberato il programma e acquisite informazioni dal pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione, nonché copia di tutti i provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, dai quali è possibile ricavare elementi utili in ordine alla valutazione della collaborazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il provvedimento è adottato anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ed i limiti di pena detentiva stabiliti dagli articoli 21, 30-*ter*, 47 e 47-*ter* della medesima legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, sono determinati nel modo seguente:

a) espiazione di almeno un quarto della pena e comunque di non oltre tre anni per l'assegnazione al lavoro all'esterno;

b) espiazione di almeno cinque anni per l'assegnazione al lavoro all'esterno nei confronti dei condannati all'ergastolo;

c) espiazione di almeno un quinto della pena per la concessione dei permessi premio;

d) espiazione di almeno cinque anni per la concessione dei permessi premio nei confronti dei condannati all'ergastolo;

e) pena inflitta o pena residua non superiore a cinque anni per l'affidamento in prova al servizio sociale».

Art. 7.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3-*quies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Le misure di prevenzione patrimoniali di cui all'articolo 3-*quater* e al presente articolo si applicano anche nei confronti delle persone ammesse a speciale programma di protezione, pur se non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2».

Art. 8.

1. Le norme contenute nel capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dalla presente legge, restano in vigore fino alla data dell'8 giugno 2002.

